



Statuto della Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi “Luigi Einaudi” di Bolzano

Premessa

Il presente statuto è l'atto normativo della Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi “Luigi Einaudi” di Bolzano, che ne regola la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

Nel presente statuto per brevità è usata solamente la forma maschile; resta inteso che viene utilizzata tale forma breve per indicare entrambi i generi degli/le allievi/e, degli/le insegnanti, ecc.

Lo statuto si ispira a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia 22/2018, Regolamento di esecuzione relativo all'autonomia e alla partecipazione nelle Scuole professionali che recepisce la Deliberazione della GP n. 975 del 7/8/2018.

Denominazione/Natura della Scuola

La Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi “Luigi Einaudi” di Bolzano, denominata con DPGP 16/1998, dal 1 gennaio 2017 è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia didattica, amministrativa, finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'art. 1/bis della LP 40/1992.

La Scuola ha creato e approvato il nuovo logo che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quello della Provincia Autonoma di Bolzano e al nome esteso della Scuola.



In accordo con la propria natura pubblica la scuola ha carattere laico e pluralistico. Garantisce il rispetto dei principi della libertà di espressione, di insegnamento e di ricerca.

Finalità

La Scuola persegue le finalità previste dalla Legge Provinciale 40 del 12 novembre 1992, promuove la formazione e l'elevazione professionale, al fine di favorire la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, per accrescere la competitività e l'innovazione del sistema economico provinciale e facilitare la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita sociale.

La Scuola costituisce un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento e al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.

La Scuola assicura la piena attuazione del principio della pari opportunità nel lavoro e nello studio e opera per individuare e coltivare il talento e la qualità dei propri allievi.





TITOLO 1 ORGANI COLLEGIALI

Gli organi della scuola sono:

- Il Consiglio di istituto
- Il Dirigente
- Il Collegio dei docenti
- Il Consiglio di classe
- Il Consiglio di direzione

Art. 1 – Consiglio di istituto

1. Il Consiglio di istituto è composto di otto membri, e precisamente dal Dirigente e dalla segretaria della scuola professionale, da 3 rappresentanti del personale docente, da due rappresentanti dei genitori e un rappresentante degli alunni.
2. Il Consiglio di istituto rimane in carica per tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 15 ottobre successivo alla sua scadenza.
3. Il Consiglio di istituto è presieduto da un componente eletto nel suo seno; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente
4. Il Consiglio di istituto può essere integrato dai seguenti ulteriori componenti con funzione consultiva senza diritto di voto:
 - a) consulente di bilancio
 - b) esperti che esercitino compiti sociali, psicopedagogici e sanitari ed eventuali altri consulenti per tematiche specifiche.
5. Gli alunni minorenni che fanno parte del Consiglio di istituto non hanno diritto di voto per quanto riguarda il budget economico, il budget degli investimenti e il bilancio di esercizio, nonché l'utilizzo delle risorse finanziarie.
6. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti delle seguenti attività negoziali:
 - a) contratti di sponsorizzazione di importo superiore ai € 5.000 a contratto
 - b) contratti di locazione di immobili di importo superiore ai € 10.000 a contratto
 - c) partecipazione a progetti internazionali finanziati da fondi strutturali
 - d) concessione a terzi di beni dismessi da alienare di valore superiore a € 5.000
 - e) accensione mutui e finanziamenti
 - f) alienazione di beni e servizi prodotti dall'esercizio di attività didattiche a favore di terzi.
7. Il Consiglio di istituto dà mandato al Dirigente di procedere, sulla base delle normative vigenti, a stipulare autonomamente:
 - a) contratti e convenzioni con soggetti esterni pubblici o privati necessari al regolare funzionamento didattico
 - b) convenzioni per l'utilizzo di locali e/o beni appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi.
8. Il Consiglio di istituto esercita i compiti e le funzioni previste dalla normativa (Regolamento DPP 22/2018 art. 17).
9. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. Le sedute vengono verbalizzate di norma dal segretario scolastico.



Art. 2 – Il Dirigente

Oltre a quanto disposto nell'art. 18 del Regolamento DPP 22/2018, il Dirigente, quale organo monocratico della scuola, assume tutti i provvedimenti disciplinari aventi carattere di urgenza (sospensione dalle lezioni per un massimo di 5 giorni), nei casi in cui ci sia pericolo per l'incolumità della comunità scolastica, in accordo con l'insegnante capoclasse e in attesa delle decisioni ulteriori degli organi collegiali preposti.

Art. 3 – Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti, composto da tutto il personale docente della scuola e presieduto dal Dirigente o dal suo sostituto, disciplinato dall'art. 19 del DPP 22/2018, ha funzione didattica pedagogica ed esercita in particolar modo le seguenti funzioni, anche attraverso gruppi di lavoro/materia identificati al proprio interno:
 - a) elaborazione del PTOF
 - b) scelta dei libri di testo e materiali didattici
 - c) elaborazione del regolamento scolastico
 - d) proposte per il miglioramento della progettazione formativa e/o per nuove azioni formative di settore; ipotesi per l'analisi del lavoro e per la ridefinizione dei profili professionali
 - e) elaborazione dei criteri generali e procedure di valutazione degli alunni compresa la valutazione del comportamento e i criteri per la deroga della validità dell'anno formativo
 - f) proposta di regolamento relativo a infrazioni degli allievi, loro sanzioni e organo preposto all'irrogazione
 - g) valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'attività formativa e proposta alla direzione di misure adatte per migliorare l'attività stessa
 - h) proposta di iniziative e sperimentazioni formative e di aggiornamento per gli insegnanti.
2. Il Collegio docenti viene convocato dal Dirigente all'inizio di ogni anno formativo e ogniqualvolta lo ritenga necessario. Può essere convocato anche su richiesta di un terzo degli insegnanti.
3. Il Presidente designa il segretario (di norma il sostituto di direzione) che sovrintende alla stesura del verbale contenente le deliberazioni e gli atti della seduta. Il verbale viene redatto in forma sintetica dal segretario del Collegio dei docenti, contenente le deliberazioni e gli atti della seduta.
4. Le votazioni avvengono di norma per voto palese; le votazioni relative a persone avvengono di norma per voto segreto.
5. Il Collegio dei docenti può essere integrato dai seguenti ulteriori componenti con funzione consultiva e senza diritto di voto:
 - a) collaboratori all'integrazione
 - b) mediatori linguistici e culturali
 - c) esperti che esercitino compiti sociali, psicopedagogici e sanitari ed eventuali altri consulenti per tematiche specifiche.
6. Le delibere vengono approvate con la metà più uno dei voti degli aventi diritto presenti in aula.



Art. 4 – Consiglio di classe

Il Consiglio di classe è disciplinato dall'art. 20 del DPP 22/2018.

Per attività non oggetto di valutazione degli alunni o provvedimenti disciplinari, di norma il Consiglio di classe si compone, oltre che dai docenti delle singole classi, anche di due rappresentanti degli allievi eletti dalla classe e un rappresentante dei genitori eletto.

Al Consiglio di classe, anche nell'ambito della valutazione delle alunne e degli alunni, possono partecipare ulteriori soggetti con funzioni didattico-pedagogiche senza diritto di voto:

- a) collaboratori all'integrazione
- b) mediatori linguistici e culturali
- c) esperti che esercitino compiti sociali, psicopedagogici e sanitari.

Art. 5 – Consiglio di direzione

Il Consiglio di direzione è composto dal Dirigente, dal suo sostituto e da tre insegnanti eletti ogni tre anni all'interno del Collegio docenti.

Il Consiglio di direzione è un organo consultivo del Dirigente e si esprime, su convocazione del Dirigente, in merito a:

- a) questioni disciplinari gravi
- b) problematiche legate a conflitti tra il personale
- c) criteri per la composizione delle classi e per l'iscrizione dopo la decorrenza dei termini
- d) temi di governance proposti dal Dirigente.

Ha funzione di raccordo tra i docenti e la direzione, contribuendo al mantenimento di un buon clima di lavoro, improntato alla collaborazione, alla fiducia reciproca e al rispetto delle norme legislative e civili.

Art. 6 – Insegnante capoclasse

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del DPP 22/2018, vengono regolate le competenze dell'insegnante capoclasse.

1. Per ogni classe di norma il Dirigente nomina un insegnante capoclasse, cui gli alunni si possono rivolgere per problemi di carattere educativo o didattico, o relativi ai rapporti con i docenti.
2. L'insegnante capoclasse svolge di norma le seguenti mansioni:
 - a) cura, in collaborazione col Dirigente, i rapporti scuola/alunni e scuola/famiglie e funge da collegamento tra i docenti della classe e il Dirigente scolastico;
 - b) coordina le attività formative e didattiche, segnalando l'eventuale difficoltà del loro raggiungimento nel corso dell'anno scolastico; propone percorsi formativi alternativi;
 - c) presiede le riunioni dei consigli di classe su delega del Dirigente;
 - d) rappresenta il principale riferimento per gli alunni, raccoglie esigenze, proposte, problemi, situazioni particolari relativi alla classe e le presenta al Consiglio di classe;
 - e) mantiene un quadro aggiornato di tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche alle quali la classe partecipa, coadiuvando il Consiglio di classe nella programmazione;
 - f) nelle riunioni dei consigli di classe presenta un quadro generale dell'andamento didattico e disciplinare del gruppo classe ai colleghi, ai rappresentanti degli alunni e dei genitori;



- g) controlla periodicamente il registro elettronico di classe (assenze, ritardi, provvedimenti disciplinari, firme docenti) segnalando eventuali problematiche;
- h) propone, in sede di scrutinio, il voto di condotta;
- i) fa redigere il verbale del Consiglio di classe e ne cura l'archiviazione;
- j) provvede, in collaborazione con la segreteria, ad informare le famiglie degli alunni che abbiano ricevuto sanzioni disciplinari, cura la comunicazione con le famiglie in caso di non ammissione alla classe successiva dopo gli scrutini di giugno e di fine agosto;
- k) raccoglie dati e documenti significativi della carriera scolastica degli alunni: valutazioni di stage, competenze trasversali, PDP ed altro.

TITOLO 2

COINVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE NELLE ATTIVITA' DELLA SCUOLA

Art. 7 - Diritto di riunirsi in assemblea e diritto di rappresentanza dei genitori nonché degli alunni

1. Agli alunni nonché ai genitori degli alunni spetta il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, su autorizzazione del DS.
2. Le assemblee degli alunni favoriscono la discussione di problemi interni alla classe o alla scuola e offrono l'occasione di un confronto democratico su questioni riguardanti la scuola e la società in funzione di una più ampia formazione culturale e civile delle alunne e degli alunni.
3. Alle assemblee di istituto degli alunni possono essere destinate complessivamente 2 ore di lezione nel corso di ciascun quadrimestre. Alle assemblee di classe possono essere destinate complessivamente 6 ore di lezione nel corso di un anno scolastico. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza il Consiglio di istituto può autorizzare ulteriori assemblee delle alunne e degli alunni durante l'anno scolastico. Altre assemblee possono svolgersi al di fuori dell'orario delle lezioni, previa disponibilità dei locali.
4. All'assemblea degli alunni di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente oppure un suo delegato, i docenti della classe o della scuola.

Art. 8 - Modalità di informazione degli alunni nonché delle famiglie e forme di comunicazione con gli alunni nonché con le famiglie

1. La comunicazione con gli alunni nonché con le famiglie avviene di regola digitalmente. Le informazioni vengono messe a disposizione degli alunni nonché delle famiglie attraverso il registro digitale di classe, con comunicazioni scritte del Dirigente oppure dei singoli docenti.

Art. 9 - Coinvolgimento degli alunni e dei genitori nella partecipazione alle attività della scuola professionale

1. I rappresentanti dei genitori e degli allievi eletti compongono rispettivamente il Comitato dei genitori ed il Comitato degli alunni.
2. Il Comitato degli alunni e il Comitato dei genitori possono formulare proposte in merito alla programmazione ed organizzazione dell'attività della scuola, da sottoporre al Consiglio di istituto.

**TITOLO 3****MODALITA' DI VOTO****Art. 10 - Segretezza e sistema di voto**

1. Le elezioni sono segrete e personali, nel caso le candidature siano superiori al numero di rappresentanze previste nel Consiglio di istituto.
2. Tutti i docenti che dispongano dell'elettorato attivo eleggono tra i candidati i loro rappresentanti nel Consiglio di istituto.
3. Tutti i rappresentanti di classe dei genitori (Comitato dei genitori) eleggono tra i candidati i loro rappresentanti nel Consiglio di istituto.
4. Tutti i rappresentanti di classe degli alunni (Comitato degli alunni) eleggono tra i candidati il loro rappresentante nel Consiglio di istituto.

Art. 11 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo per le elezioni dei rappresentanti dei docenti spetta ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ai docenti assunti a tempo determinato in servizio presso la scuola il giorno delle elezioni. L'elettorato passivo per le elezioni dei rappresentanti dei docenti spetta ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la scuola.
2. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta ai genitori oppure agli esercenti la responsabilità genitoriale, il cui figlio risulti iscritto alla scuola.
3. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni del rappresentante degli alunni spetta agli alunni iscritti nella scuola.
4. I requisiti per l'elettorato attivo devono sussistere il giorno delle elezioni ed i requisiti per l'elettorato passivo il giorno di scadenza per la presentazione delle candidature.

Art. 12 - Compiti del Dirigente nell'elezione degli organi collegiali

1. Il Dirigente provvede:
 - a) all'organizzazione delle elezioni;
 - b) alla verifica dei requisiti per le candidature;
 - c) alla predisposizione delle schede elettorali, dei verbali e del materiale necessario per le elezioni;
 - d) allo svolgimento delle elezioni;
 - e) alla nomina degli eletti e alla prima convocazione;
 - f) alla sostituzione di componenti venuti a cessare e allo svolgimento di elezioni suppletive.

Art. 13 - Elezioni nell'ambito di un'assemblea del Collegio dei docenti, di una riunione delle alunne o degli alunni o di una riunione del Comitato dei genitori.

1. Il personale docente elegge le proprie rappresentanze nel Consiglio di istituto tra i propri componenti nell'ambito di una seduta del Collegio dei docenti. In caso di voto segreto (presenza di più candidati rispetto ai posti disponibili) il Presidente nomina due scrutatori e dà seguito alla votazione. Ciascun elettore attivo può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze. Al termine dello scrutinio, vengono resi noti i nominativi degli eletti; delle operazioni viene redatto un verbale.



2. Gli alunni eleggono nell'ambito di una seduta del Comitato degli alunni il proprio rappresentante nel Consiglio di istituto. In caso di voto segreto (presenza di più candidati rispetto ai posti disponibili) il Presidente, nominato dal Comitato, nomina due scrutatori e dà seguito alla votazione. Ciascun elettore attivo può esprimere solo una preferenza. Al termine dello scrutinio, viene reso noto il nominativo del candidato eletto; delle operazioni viene redatto un verbale.
3. I genitori ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale eleggono nell'ambito di una riunione del Comitato dei genitori i propri rappresentanti nel Consiglio di istituto. In caso di voto segreto (presenza di più candidati rispetto ai posti disponibili) il Presidente, nominato dal Comitato, nomina due scrutatori e dà seguito alla votazione. Ciascun elettore attivo può esprimere fino ad un massimo di due preferenze. Al termine dello scrutinio, vengono resi noti i nominativi degli eletti; delle operazioni viene redatto un verbale.

Art. 14 - Assegnazione dei seggi

1. Il Dirigente assegna i seggi e proclama i risultati delle elezioni. In caso di voto segreto, si intendono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti. Qualora più persone abbiano conseguito lo stesso numero di voti, risultano eletti i candidati di maggiore età.

Art. 15 - Nomina e prima convocazione

1. Il Dirigente nomina con decreto le persone elette quali componenti del Consiglio di istituto e convoca la seduta costituyente entro 30 giorni dopo la nomina stessa. Il decreto di nomina è pubblicato mediante affissione all'albo della scuola.

Art. 16 - Sostituzione dei componenti cessati degli organi collegiali

1. Per la sostituzione dei componenti eletti del Consiglio di istituto venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina dei primi non eletti. Qualora un seggio resti definitivamente vacante, si procede con nuove elezioni.

Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom Originaldokument in elektronischer Form, das von der unterfertigten Verwaltung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von Dokumenten gemäß den geltenden Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit folgenden digitalen Signaturzertifikaten unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: NICOLETTA RIZZOLI

Steuernummer / codice fiscale: TINIT-RZZNLT66B44A952B

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2

Seriennummer / numero di serie: e3a138

unterzeichnet am / sottoscritto il: 27.12.2021

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 27.12.2021 erstellte Ausfertigung

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data 27.12.2021